UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA
Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino
Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR) tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
Part. I.V.A.: 02098160514 E – mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

CAPITOLATO TECNICO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO VETERINARIO CONVENZIONATO PER IL CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO COMPRENSORIALI. PERIODO dal 01.01.2023 al 31.12.2024

CIG Z8138CDCA1 - CPV 85200000-1

L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha, tra i suoi compiti, la gestione del canile sanitario e del canile rifugio comprensoriali, situati rispettivamente in Sansepolcro loc. il Trebbio ed in Badia Tedalda, loc. Sterpaia Vecchia e gestiti, il primo da da un soggetto esterno convenzionato che provvede all'alimentazione, pulizia e cura degli animali ed il secondo dal comune di Badia Tedalda.
Considerato che, ai sensi della Legge 14/08/1991 n. 281 e della Legge Regionale 41/2009, chiunque detiene un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, è indispensabile che l'Unione, quale soggetto detentore, provveda a controlli puntuali sullo stato di salute e benessere degli animali ospitati nei canili.
Tali funzioni possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di adeguata professionalità di Medico Veterinario iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari, figura non presente tra personale interno dell'Ente.
Per quanto sopra pertanto si ravvisa la necessità di individuare un veterinario libero professionista a cui affidare l'incarico in oggetto mediante apposito convenzionamento.

ART. 1 - ENTE APPALTANTE
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Via San Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (AR)
tel. 0575-7301 - telefax 0575-730201
e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it - Indirizzo internet: www.valtiberina.toscana.it

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.
La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria da svolgere presso il canile sanitario sito in Sansepolcro, loc. il Trebbio ed il canile rifugio sito in Badia Tedalda, loc. Sterpaia Vecchia, sulla base delle prestazioni e servizi descritti nei seguenti articoli.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
All'affidatario competono le seguenti prestazioni:

3.a – CANILE SANITARIO LOC. IL TREBBIO - SANSEPOLCRO
a – Eventuale assistenza, se ritenuta necessaria e richiesta dal soggetto gestore della struttura, durante la fase di cattura degli animali vacanti o randagi;
b - Visita veterinaria degli animali in ingresso nel canile sanitario e verifica della situazione sanitaria al momento di arrivo nella struttura;
c – Redazione, compilazione ed aggiornamento periodico delle schede individuali di ogni animale, contenente le informazioni sanitarie (stato di salute, terapie effettuate ecc.) i dati

comportamentali, le informazioni dietologiche, le richieste di intervento ricevute ed ogni altra notizia necessaria;
d – assicurare, anche in caso di urgenza, ai cani ospitati, tutti i necessari interventi veterinari (profilattici, diagnostici e terapeutici) riguardanti patologie che coinvolgono i soggetti presenti nel canile sanitario. Si descrivono di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di prestazioni clinico - chirurgiche e diagnostiche oggetto del servizio richiesto:
- Prestazioni relative ad indagini diagnostiche di laboratorio (esami batteriologici, esami parassitologici, esami urine/sangue di routine, esami per la ricerca di patologie varie); indagini diagnostiche strumentali;
- Interventi chirurgici non specialistici e di importanza non rilevante, che si rendano necessari secondo il giudizio del veterinario, comprese eventuali degenze;
- Sterilizzazione degli animali in caso di necessità, in accordo con il competente Servizio Veterinario USL;
e – Oltre agli interventi di cui ai punti precedenti, in mancanza di particolari condizioni che ne richiedono l'intervento, l'affidatario dovrà effettuare visite di controllo sanitario di routine con periodicità almeno mensile.

L'affidatario dovrà registrare ogni accesso presso il canile nell'apposito registro dei visitatori conservato presso la struttura oppure un un apposito registro separato.

Per lo svolgimento delle attività ordinarie (visite, prelievi ecc.) l'affidatario potrà avvalersi del locale interno alla struttura del canile, richiedendone la chiave al Servizio Veterinario USL Valtiberina;

Gli interventi di maggiore complessità sanitaria (piccoli interventi, ecc.) dovranno essere eseguiti presso l'ambulatorio dell'affidatario.

L'affidatario potrà accedere alla documentazione tenuta dal Servizio Veterinario della Azienda USL, dietro consenso dello stesso, relativamente agli animali in ingresso nel canile per capire il loro stato di salute.

Rimangono di competenza del Servizio Veterinario della Azienda USL:
- identificazione soggetti non identificati (applicazione microchip e successiva iscrizione in anagrafe canina regionale)
- visita clinica ed osservazione comportamentale
- trattamenti profilattici di legge
- sterilizzazione (legge quadro 281/91 art. 2 comma 1)

3.b – CANILE RIFUGIO LOC. STERPAIA VECCHIA – BADIA TEDALDA

a - In assenza di particolari condizioni che ne richiedono l'intervento, l'affidatario dovrà effettuare visite di controllo sanitario di routine con periodicità almeno mensile.
b – Aggiornamento periodico delle schede individuali di ogni animale, contenente le informazioni sanitarie (stato di salute, terapie effettuate ecc.) i dati comportamentali, le informazioni dietologiche, le richieste di intervento ricevute ed ogni altra notizia necessaria;
c – assicurare, anche in caso di urgenza, ai cani ospitati, tutti i necessari interventi veterinari (profilattici, diagnostici e terapeutici) riguardanti patologie che coinvolgono i soggetti presenti nel canile rifugio. Si descrivono di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di prestazioni clinico - chirurgiche e diagnostiche oggetto del servizio richiesto:
- Prestazioni relative ad indagini diagnostiche di laboratorio (esami batteriologici, esami parassitologici, esami urine/sangue di routine, esami per la ricerca di patologie varie); indagini diagnostiche strumentali;
- Interventi chirurgici non specialistici e di importanza non rilevante, che si rendano necessari secondo il giudizio del veterinario, comprese eventuali degenze;
d – Eventuali richiami di vaccinazioni, sverminazioni ed altre profilassi necessarie;

L'affidatario dovrà registrare ogni accesso presso il canile nell'apposito registro dei visitatori conservato presso la struttura oppure un un apposito registro separato.

Per lo svolgimento delle attività l'affidatario potrà avvalersi del locale ambulatorio presente all'interno della struttura del canile rifugio.

3.c – DISPOSIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE STRUTTURE

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte tramite accessi nei giorni stabiliti, la cui durata potrà variare di giorno in giorno sulla base delle necessità. Dovranno inoltre essere garantiti, se necessari al fine del proseguimento delle cure o per urgenze, interventi in giornate festive;

Per l'esecuzione del servizio non è stabilito un monte orario, ma le prestazioni dovranno essere effettuate sulla base delle necessità ricorrenti od eccezionali. Rientra nella prestazione anche la pronta disponibilità, che copra 24 ore tutti i giorni dell'anno, per fronteggiare le eventuali urgenze garantendo altresì l'intervento al canile, se necessario entro 1h dalla chiamata, salvo cause eccezionali di forza maggiore;

Qualora l'affidatario del servizio sia uno studio professionale o un raggruppamento temporaneo di professionisti, dovrà essere obbligatoriamente individuato un Responsabile, che sarà il punto di riferimento per l'Unione e per il Servizio Veterinario dell'ASL 8.

Trattandosi di un unico veterinario, la sua nomina coincide anche con la nomina di direttore sanitario della struttura.

Le prestazioni comprendono le spese per i farmaci, relativi vaccini, antiparassitari, materiali di consumo ambulatoriale, esclusi quelli che di norma vengono forniti dalla USL.

Il soggetto affidatario dovrà avere a disposizione un ambulatorio per le varie attività che si rendano necessarie.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO

L'importo a base di affidamento del servizio per l'intero periodo contrattuale, pari a due anni, ammonta ad euro 6.960,00 oltre ENPAV 2% ed IVA 22%. E' calcolato sulla base delle seguenti prestazioni annuali previste:

A - Euro 600,00 Compenso fisso annuale per impegno e messa a disposizione del servizio.

B - Intervento di sterilizzazione chirurgica su cani di sesso femminile, comprendente anestesia, antidolorifici, farmaci necessari, eventuale degenza pre e post intervento, terapia antibiotica, eventuale visita post operatoria e quanto altro necessario

- Cani di grossa taglia Euro 150,00 cadauno per N. 2 interventi annuali previsti
- Cani di media taglia Euro 130,00 cadauno per N. 2 interventi annuali previsti
- Cani di piccola taglia Euro 110,00 cadauno per N. 5 interventi annuali previsti

C – Diagnostica strumentale:

- RX (1 scatto Euro 40,00), scatti successivi Euro 20,00 cadauno, per n. 2 annuali previsti;
- Ecografia/Ecocardiografia (eseguito da specialista in ambulatorio) Euro 70,00 cadauna, per n. 2 visite annuali previste.

D – Interventi vari:

- Visita semplice non strumentale Euro 30,00 cadauna per n. 10 visite annuali previste
- Prelievo di sangue (escluso costo analisi) Euro 10,00 cadauno, per n. 5 prelievi annuali previsti
- Profilassi vaccinale Euro 40,00 cadauna per n. 10 annuali previste
- Sverminazione Euro 25,00 cadauna per n. 5 annuali previste
- Sedazione Euro 20,00 cadauna per n. 5 annuali previste
- Toelettatura / Sutura ferite semplici non penetranti / estrazione corpi estranei compresa anestesia / sedazione Euro 40,00 cadauna per n. 4 annuali previste

- Eutanasia Euro 75,00 cadauna per n. 1 annuali previste
E – Per prestazioni effettuate presso il canile di Badia Tedalda si prevede un rimborso di spese di trasferta pari ad Euro 25,00 cadauna.

- Altri interventi di carattere straordinario e non previsti nel presente capitolato verranno quantificate e concordate volta per volta sulla base delle effettive prestazioni erogate.

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO
L'affidamento del servizio viene stabilito per la durata di 2 anni, con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2024.
Qualora alla scadenza l'Unione non abbia provveduto ad affidamento di nuovo incarico, l'affidatario sarà tenuto a proseguire lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario all'ultimazione del procedimento di gara e fino al subentro del nuovo affidatario.

Art. 6 - PAGAMENTI
1. I pagamenti del corrispettivo spettante all'affidatario del servizio verranno corrisposti con cadenza bimestrale (6 per ciascun anno solare), la rata bimestrale comprende:
a) un sesto (1/6) del compenso fisso annuale;
b) il compenso per le prestazioni effettivamente svolte nel bimestre, previa verifica.
2. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa presentazione di fattura elettronica, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

ART. 7 - CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE
Ogni responsabilità connessa all'espletamento del servizio oggetto di affidamento è ad esclusivo carico dell'affidatario.
L'amministrazione si riserva la facoltà di attivare autonomamente meccanismi di verifica sullo svolgimento del servizio e tale azione potrà essere effettuata in qualsiasi momento.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO
1. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alle persone, alle cose, alle strutture ed agli impianti in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio affidato.
Il soggetto affidatario, pertanto, dovrà essere provvisto di polizza assicurativa R.C.T./O, con adeguato massimale proporzionato all'importo dell'appalto, stipulata con primaria compagnia assicurativa, contro danni arrecati a terzi, persone, animali e cose connessi allo svolgimento del servizio.
L'Ente declina ogni responsabilità che possa derivare a persone, animali o cose che venissero provocati dall'affidatario nel corso della durata del contratto.

ART. 9 - SUBAPPALTO
1. Per il presente servizio non è ammesso il subappalto.

ART. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il soggetto affidatario è tenuto a stipulare apposito contratto di convenzione.
2. Ove l'affidatario non ottemperi, senza valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno all'Ente, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'affidatario al momento

dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. In caso di necessità, su disposizione del Responsabile del procedimento, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti di norma. Competono in tal caso all'affidatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto di appalto, sarà definita dal Giudice ordinario. Foro competente Arezzo.
L'insorgere di controversie o vertenze non legittima l' affidatario a sospendere lo svolgimento del servizio.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA RINTRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto affidatario del servizio deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità del contratto.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si basa il trattamento dei dati è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del servizio.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed in particolare:
- Legge 14/08/1991 n. 281 ed altre normative in materia di animali e randagismo.
- Legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- Normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 50/2016;
- Codice Civile e altre disposizioni in materia.

Sansepolcro, 29/11/2022
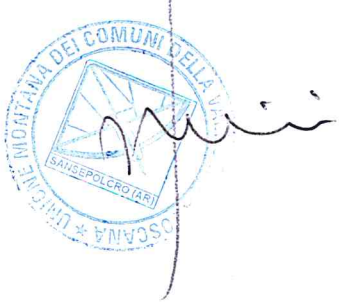
Il responsabile
(Geom. Stefano Romolini)